

**STATUTO**  
**DELL'ASSOCIAZIONE CON FINALITÀ DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE DENOMINATA**  
**"TORRE"**

**ART. 1**  
**DENOMINAZIONE**

E' costituita nel rispetto del codice civile e della Legge n. 383/2000 e del D. Lgs. n. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore") l'Associazione di Promozione Sociale:

**"ASSOCIAZIONE TORRE – APS".**

**ART. 2**  
**SEDE E DURATA**

L'Associazione ha sede legale in Pordenone, (PN), nella sede che viene di volta in volta stabilita dall'Assemblea ordinaria dei Soci in base alle norme del D. Lgs. 117/2017; le variazioni di indirizzo all'interno del comune di Pordenone non costituiscono modificazioni dello Statuto.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

**ART. 3**  
**SCOPI E PRINCIPI ISPIRATORI**

L'Associazione non ha fini di lucro e non distribuisce utili né direttamente né indirettamente.

Scopo dell'Associazione è la promozione e la valorizzazione del sistema di relazioni sociali che caratterizzano la città e il suo ambiente, collocandolo in un sistema di relazioni integrato e globale.

L'Associazione si propone di sviluppare nuove forme di partecipazione alla vita pubblica, nuove forme di progettazione e di azione, in sintonia con le esigenze di una società in cui sono sempre più determinanti le relazioni e la comunicazione.

Si propone di coinvolgere il maggior numero di persone e organismi radicati nelle diverse realtà sociali, economiche e culturali del territorio, con l'obiettivo di connettere e valorizzare tutte le risorse attuali e potenziali della società civile.

L'azione dell'Associazione e di ogni suo componente è ispirata ai principi e ai valori della pace, della libertà, della legalità, della giustizia, della solidarietà, del rispetto dei diritti fondamentali delle persone, dell'amicizia, e, rifiutando ogni tipo di discriminazione, considera il pluralismo, le differenze e la complessità fonti di ricchezza per gli individui e per la società.

L'Associazione persegue i propri scopi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

**ART. 4**  
**AMBITI E TIPOLOGIE DELL'ATTIVITA' SOCIALE**

Per il raggiungimento delle finalità sociali, l'Associazione si propone di operare pubblicamente nelle seguenti attività elencate a titolo esemplificativo:

- la produzione, distribuzione, diffusione di materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
- lo svolgimento e l'organizzazione in proprio o con la collaborazione di altri organismi, di manifestazioni, incontri, conferenze, forum, convegni, dibattiti, seminari, corsi di formazione o di specializzazione, attività di analisi e ricerca, iniziative editoriali, eventi sportivi, attività ludiche, attività ricreative e attività educative attinenti agli scopi associativi;

- la partecipazione agli organismi di consultazione e di governo delle istituzioni pubbliche;
- l'organizzazione di attività per promuovere la conoscenza e la riqualificazione di aree, siti, zone di interesse naturalistico, storico e culturale, di beni pubblici inutilizzati, di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- l'organizzazione e la gestione di attività, strutture mobili e immobili atte a promuovere la conoscenza del patrimonio idrico e storico del quartiere di Torre e della città (Castello, Villa Romana, Noncello, rogge, laghetti, ecc), a tutelarne e monitorarne l'ambiente naturale, a salvaguardarne e fruirne le risorse naturalistiche, storiche e culturali;
- l'organizzazione e gestione di video diffusione e radiodiffusione sonora a carattere comunitario secondo le normative vigenti.

L'Associazione può inoltre realizzare attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, secondarie e strumentali al raggiungimento delle finalità sociali, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

L'Associazione può aderire ad iniziative, stringere alleanze, avere rapporti, stipulare accordi di collaborazione con altre organizzazioni italiane ed estere che perseguono in tutto o in parte finalità analoghe.

Nell'espletamento delle finalità statutarie, l'Associazione può stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, prendere e dare in locazione, possedere e gestire beni mobili e immobili, compiere operazioni di natura immobiliare, compresi mutui ipotecari, mobiliare, compresi affidamenti presso istituti bancari, ed altre attività analoghe.

## **ART. 5 SOCI**

Possono aderire all'Associazione tutti i soggetti che condividono i principi e le finalità statutarie, portano il proprio contributo secondo capacità e disponibilità nelle scelte e nelle attività dell'Associazione, si impegnano a versare la quota associativa annuale il cui importo viene deciso dall'Assemblea.

La qualità di associato non è trasmissibile ed è espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale. E' comunque facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori, che comunque devono intendersi a fondo perduto.

Possono aderire all'Associazione anche Associazioni, Enti, Aziende pubbliche e private, Circoli, Gruppi organizzati di persone che condividono le finalità e gli scopi dell'Associazione; saranno rappresentati in Assemblea dal legale rappresentante o suo delegato o nel caso di gruppi organizzati da persona appositamente e formalmente designata dal gruppo. Il voto di questi Soci sarà paritario a quello di ciascun altro Socio.

Nella sede dell'Associazione è tenuto un albo aggiornato e pubblico dei Soci.

Le attività svolte dai Soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato gratuito. L'Associazione può in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo, previa approvazione del Consiglio Direttivo, ai propri Associati nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. n.117/2017.

Le comunicazioni ai Soci, le convocazioni delle assemblee e dei consigli direttivi, nonché la relativa documentazione possono essere trasmessi via posta ordinaria o via posta elettronica. Gli indirizzi saranno quelli forniti dai Soci nel modulo di iscrizione. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Segretario mediante posta ordinaria o posta elettronica.

## **ART. 6 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI**

I Soci maggiorenni aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Tutti i Soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

I Soci, per le prestazioni volontarie, non potranno in alcun modo essere retribuiti, ma avranno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Tutti i Soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione presso la sede sociale a fronte di richiesta al Presidente.

## **ART. 7 DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, in ragione delle esigenze e disponibilità dichiarate.

Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate dall'Assemblea.

I Soci sono tenuti:

- 1) al pagamento della quota sociale annuale deliberata dall'Assemblea;
- 2) all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese, secondo le rispettive attribuzioni, dagli organi sociali.

## **ART. 8 RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO**

La qualità di Socio si perde per recesso o esclusione. Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente dell'Associazione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il Socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 7 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

Perde la qualifica di Socio anche colui che non ottempera al pagamento della quota associativa annuale entro il 30 settembre dell'anno solare in corso e viene dichiarato escluso dal Consiglio Direttivo. L'esclusione deve essere comunicata al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno ne hanno dato luogo, a mezzo lettera o a mezzo posta elettronica, agli indirizzi all'uopo comunicati al momento dell'iscrizione, e ratificata dall'Assemblea dei Soci nella prima riunione utile.

I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

## **ART. 9 ORGANI SOCIALI**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere (anche non componente del direttivo);
- Il Revisore contabile (facoltativo).

## **ART. 10 CARICHE SOCIALI**

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito: il tutto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e preventivamente autorizzate dal Presidente e relativamente al Presidente, dal Consiglio Direttivo.

## **ART. 11 ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, dal Presidente o da chi ne fa le veci, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera semplice, o con comunicazione telematica, agli Associati, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso affisso nei locali della sede almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

- a) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno 1/10 (un decimo) dei Soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, la sede ove si tiene la riunione e l'ora per la quale la riunione è convocata.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale in altro comune o lo scioglimento dell'Associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria:

- a) fissa il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- b) elegge il Consiglio Direttivo;
- c) se decide di prevederlo, elegge il Revisore Contabile;

- d) approva il bilancio preventivo annuale ed il rendiconto della gestione predisposti dal Consiglio Direttivo;
- e) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- f) ratifica le esclusioni dei Soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- g) approva il programma annuale dell'Associazione;
- h) delibera gli spostamenti della sede nell'ambito del Comune di Pordenone.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni Socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un altro Socio.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o in sua assenza da un componente dell'Assemblea appositamente nominato.

Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro e conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- 1) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
  - 2) ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata almeno 2/5 (due quinti) dei Soci.
- Essa dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea straordinaria:

- a) Approva eventuali modifiche allo statuto con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei soci presenti in assemblea;
- b) Scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci presenti in assemblea.

## **ART. 12**

### **FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA CON FUNZIONE ELETTIVA**

Quando svolge la funzione elettiva delle cariche sociali, l'Assemblea nomina un Segretario e due Scrutatori che non possono essere contemporaneamente candidati alle cariche medesime. Possono candidarsi i Soci regolarmente iscritti. Verranno elette le persone che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Potranno essere espresse al massimo quattro preferenze.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e informa sulle modalità e l'ordine delle votazioni. In caso di sua assenza, le funzioni di Presidente sono svolte da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei Soci presenti.

Vengono elette alle cariche sociali le persone che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, verrà nominato il Socio con maggiore anzianità di iscrizione e in caso di ulteriore parità il più giovane di età.

Dei lavori dell'Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e dai due Scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

## **ART. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composta da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Alla scadenza del mandato, il Consiglio continua a esercitare le proprie funzioni in regime di "prorogatio", fino a che non sia nominato il nuovo Consiglio.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta ed automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- 1) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- 2) nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il tesoriere;
- 3) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Amministrazione;
- 4) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- 5) redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione;
- 6) predispone ed emana regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- 7) ammette i nuovi Soci;
- 8) affida eventuali ruoli specifici ai propri membri;
- 9) esclude i Soci, salvo, quando prevista, successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti figure:

- il Presidente,
- il Vicepresidente,
- il Segretario,
- il Tesoriere.

Nel caso per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri in numero non superiore alla metà del totale i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto in ordine di voti ottenuti alle elezioni. Ove non vi siano candidati disponibili, il consiglio proseguirà pur in carenza di componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i consiglieri mancanti. I consiglieri nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti.

**ART. 14**  
**PRESIDENTE**

Il Presidente:

- ha legale rappresentanza dell'Associazione;
- presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati;
- rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale;
- convoca l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo;
- dispone, insieme al Tesoriere, dei fondi sociali.

**ART. 15**  
**VICEPRESIDENTE**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente qualora vi siano casi di assenza o impedimento.  
Il Vicepresidente coadiuva il lavoro del Presidente il quale può a lui delegare specifici compiti o attività.

**ART. 16**  
**SEGRETARIO**

L'Associazione ha un Segretario nominato dal Consiglio Direttivo il quale coordina le attività associative, ed inoltre:

- cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli Associati;
- cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Assemblea;

**ART. 17**  
**TESORIERE**

- è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
- provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione.

**ART. 18**  
**PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI**

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote sociali annuali, nella misura decisa dall'Assemblea, e dagli eventuali contributi volontari degli Associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- da iniziative promozionali;
- da sponsorizzazioni;
- da eventuali entrate per servizi prestati a favore di Soci, oppure con convenzioni con soggetti pubblici e privati, e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento;
- dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

L'Assemblea potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con lo Statuto dell'Associazione, le delibere dell'Assemblea e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Fanno parte del patrimonio dell'associazione il logo costituito dal disegno della torre stilizzato e con la scritta "Associazione TORRE" e tutti i loghi riguardati attività specifiche.

Fanno parte del patrimonio dell'associazione gli strumenti di comunicazione multimediali che l'Associazione stessa deciderà di usare.

## **Art. 19 BILANCIO**

Relativamente agli aspetti contabili, l'attività dell'Associazione si svolge sulla base di un documento di previsione e viene documentata attraverso il rendiconto della gestione.

L'esercizio sociale inizia con il 1 (primo) di gennaio e si conclude con il 31 (trentuno) di dicembre di ogni anno solare.

Il bilancio di previsione ed il rendiconto della gestione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Il bilancio preventivo è approvato, entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno, dall'Assemblea generale ordinaria, con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo e può essere esaminato da ogni associato.

Il rendiconto della gestione è approvato, entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, dall'Assemblea generale ordinaria, con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il rendiconto della gestione è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo e può essere esaminato da ogni associato.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **Art. 20**



## **REVISORE CONTABILE.**

L'Assemblea dei Soci può decidere di eleggere il Revisore Contabile che, se eletto, resta in carica tre anni e la cui nomina è disciplinata dall'art.30 del D.Lgs. n.117/2017.

Il Revisore relaziona sulla corretta predisposizione del Rendiconto di gestione.

L'incarico di Revisore viene svolto a titolo gratuito.

### **Art. 21**

#### **MODIFICHE STATUTARIE**

Questo Statuto è modificabile dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e le maggioranze previste dall'art. 11.

Ogni modifica dello Statuto non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, e con la Legge italiana.

### **Art. 22**

#### **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e le maggioranze previste dall'art. 11.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, attraverso la sua devoluzione ad altri Enti che perseguano lo stesso scopo o analogo, sentito l'eventuale organismo di controllo di cui alle leggi vigenti.

### **Art. 23**

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualunque controversia di qualunque natura dovesse sorgere tra gli associati oppure tra gli associati e l'associazione verrà devoluta alla decisione inappellabile di un unico arbitro designato dalle parti oppure, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pordenone tra gli avvocati abilitati al patrocinio nelle giurisdizioni superiori. Quale amichevole compositore, l'arbitro così nominato giudicherà della lite in via irrituale secondo principi di equità.

### **Art. 24**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).